

**CONSIGLIO REGIONALE**  
**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI**  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

**BANDO PUBBLICO**

**Quarta integrazione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo ai sensi dell'art. 5 comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 : "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".**

**(Allegato 1 determinazione dirigenziale n. 65 del 5.11.2014 )**

**Art. 1**  
**Finalità**

Il presente Bando, fissa **requisiti, condizioni e modalità per l'integrazione, finalizzata all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo degli enti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione** (di seguito denominato *Elenco*), in applicazione dell'art. 5, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, come di seguito riportati, della L.R. . 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali":

- **1 bis.** *Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale;*
- **1 ter.** *omissis .L'Elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;*
- **1 quater.** *Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).*

**Art. 2**  
**Oggetto**

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, (di seguito denominato Servizio competente) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle procedure di nomina degli organi di controllo di cui alla L.R. 4/2009, integra e aggiorna annualmente l'Elenco per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali.
2. Il presente Bando è valido ai soli fini dell'individuazione di soggetti idonei ai quali affidare incarichi mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'elenco regionale dei componenti gli



organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.

3. Con il presente Bando il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale; a seguito della formazione dell'Elenco non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.

### Art. 3

#### Composizione dell'Elenco

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco per l'affidamento di eventuali incarichi tutti i soggetti purché iscritti nel Registro dei Revisori legali nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 2 del D.Lgs 27.01.2010, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE*" e l'art. 78 del D.Lgs 28.06.2005, n. 139 "*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24.02.2005, n. 34*".

2. Il Servizio competente del Consiglio regionale, previa verifica di regolarità e completezza delle istanze pervenute, provvede all'integrazione dell'Elenco sulla scorta delle domande che perverranno, in base alle medesime modalità e secondo i medesimi criteri stabiliti dal presente bando, che a tal fine sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

### Art. 4

#### Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;
- iscrizione nel Registro dei Revisori legali di cui all'art.2 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.*"

### Art. 5

#### (Condizioni per l'iscrizione nell'Elenco: cause di esclusione)

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di controllo degli enti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, **comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235** "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo*" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, **comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190** "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di controllo degli Enti regionali coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. **248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*"
3. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di controllo degli enti regionali coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o



dichiarati decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi.

#### Art. 6

##### Modalità di iscrizione all'elenco

1. Coloro che intendono essere inseriti nell'Elenco devono presentare **a pena di esclusione**:
  - **domanda di iscrizione, in bollo, redatta sullo schema di domanda di cui all'Allegato A)** al presente Bando;
  - **dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B)** al presente Bando.
2. Il Servizio competente si riserva di effettuare periodicamente il controllo, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese per l'iscrizione nell'Elenco.

#### Art. 7

##### (Termine e modalità per la presentazione delle domande)

1. Il plico, contenente la **domanda** per l'inserimento nell'Elenco di cui all'Allegato A), la **dichiarazione sostitutiva** di cui all' Allegato B) e la fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente datati e sottoscritti, deve essere inviato al **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila), entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale** con una delle seguenti modalità:
  - a) a mezzo raccomandata A/R;
  - b) a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it**, contenente la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC in formato PDF, **previo annullamento del bollo** e di ogni altro documento richiesto, oppure, in alternativa, il modulo di domanda (Allegato A e la dichiarazione sostitutiva (allegato B ) compilati e corredati dalla propria firma digitale, certificata da soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DigitPA.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. La domanda indica il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sul plico contenente la domanda o nell'oggetto della e-mail deve essere apposta la dicitura: **"Domanda per la quarta integrazione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo"**.
5. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale; nel caso di invio con posta PEC farà fede la data dell'invio.
6. I modelli per la presentazione delle iscrizioni sono reperibili sul sito del Consiglio regionale: <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it>.



7. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

#### **Art. 8**

#### **(Condizioni per il conferimento dell'incarico: cause di incompatibilità)**

1. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli Enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche o che siano componenti di organi di controllo in altro Ente regionale.
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale
3. L'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale (entro il 30 marzo di ogni anno) di una causa di incompatibilità deve essere comunicata dal nominato entro 5 giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico e al Servizio competente che provvede agli adempimenti conseguenti.

#### **Art. 9**

#### **(Privacy e Trasparenza)**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti in relazione al presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

